

# STATUTO

## **Titolo I** **Disposizioni generali**

### **Art. 1**

#### **Denominazione - Sede – Durata**

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della normativa in materia di Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: "Consulta dei genitori del territorio di Pozzuolo del Friuli – A.P.S.", di seguito indicata come associazione.

L'associazione ha sede a Pozzuolo del Friuli, presso la Scuola Primaria Statale "XXX OTTOBRE" in via "V Novara" e potrà avere sedi secondarie, ma sempre nell'ambito del Comune di Pozzuolo del Friuli.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'associazione è illimitata.

### **Art. 2**

#### **Carattere associativo**

L'associazione "Consulta dei genitori del territorio di Pozzuolo del Friuli- A.P.S." è un organo pluralistico, a carattere apartitico senza discriminazione razziale e religiosa, fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei genitori dei bambini e dei ragazzi frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado e la scuola dell'infanzia del comune di Pozzuolo del Friuli.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita ed all'attività dell'associazione, la quale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

### **Art. 3**

#### **Finalità**

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati a favore degli associati, dei familiari e dei terzi. L'associazione non ha fini di lucro. Essa si prefigge di promuovere un ruolo attivo da parte delle famiglie nelle dinamiche di crescita ed inserimento dei figli, nei vari contesti sociali della comunità nella quale vivono.

### **Art. 4**

#### **Funzioni – Attività**

La "Consulta dei genitori del territorio di Pozzuolo del Friuli – A.P.S." mantiene contatti con i genitori, con gli operatori delle scuole di ogni ordine e grado, nonché con enti ed associazioni. Contribuisce alla promozione, nella famiglia, nella scuola e nella società, del pieno riconoscimento del diritto dei bambini - adolescenti - giovani ad essere considerati persona e a crescere in piena autonomia, salute e dignità, con la consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono quelle di cui al richiamato art. 5 del D. Lgs. 117/2017 con particolare riferimento a:

- a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) formazione extra scolastica, finalizzata alla dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione potrà esercitare ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

## **Titolo II** **Soci**

### **Art. 5** **Ammissione**

Possono associarsi alla "Consulta" tutti i genitori dei giovani in età residenti e frequentanti le scuole nel Comune di Pozzuolo del Friuli ovvero impegnati in attività presenti nel territorio comunale ed anche tutti i soggetti persone fisiche maggiorenni, giuridicamente capaci, che ne condividono le finalità che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

L'associazione deve contare di almeno 7 soci persone fisiche ai sensi dall'art. 35 del D. Lgs. 117/2017.

I soci oltre ai "soci fondatori" si distinguono in:

a) "soci ordinari" coloro che versano la quota annuale e frequentano la "Consulta" con l'intento di perseguire gli scopi sociali;

b) "soci onorari" coloro che hanno contribuito in modo rilevante al progresso dell'"Associazione".

L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente al quale verrà comunicata l'ammissione tramite comunicazione scritta.

Il diniego all'ammissione del socio deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 15 giorni.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso, ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

### **Art. 6** **Diritti**

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea.

I soci ordinari ed i soci fondatori, di maggior età hanno il diritto di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

Essi hanno altresì i diritti di informazione e di controllo previsti dalle leggi e dallo statuto.

### **Art. 7** **Doveri**

I soci devono svolgere l'attività in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Essi sono tenuti a svolgere tutte le attività concordate.

Le prestazioni e le attività dei soci nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri soci, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato a correttezza e buona fede, ed inoltre tutti i soci sono tenuti alla massima riservatezza.

I soci s'impegnano al versamento della quota sociale annuale, ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

## **Art. 8**

### **Recesso ed esclusione**

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

Ciascun socio può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuno preavviso **scritto** in relazione agli impegni assunti nell'attività associativa.

Il socio che, contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sia in mora superiore a tre mesi nel pagamento della quota sociale, svolga attività in contrasto con quella dell'associazione, può essere escluso dalla stessa con delibera dal Consiglio Direttivo, il quale tramite comunicazione scritta ne darà le motivazioni.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a richiedere, per iscritto, eventuali giustificazioni con lettera da inviarsi al domicilio indicato dal "socio", almeno trenta giorni prima della delibera d'esclusione.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## **Titolo III**

### **Organi**

## **Art. 9**

### **Indicazione**

Sono organi dell'Associazione :

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

E' previsto il rimborso delle spese effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità e i limiti stabiliti nel regolamento.

## **Art. 10**

### **Composizione dell'assemblea**

L'assemblea è composta da tutti i soci.

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono partecipare all'assemblea o di persona o per delega conferita esclusivamente ad altro socio.

Ogni socio non può ricevere più di 3 deleghe.

## **Art. 11**

### **Convocazione**

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

## **Art. 12**

### **Validità dell'assemblea**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti del consiglio direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno metà dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **Art. 13**

### **Votazioni e delibere**

Le votazioni avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno assunte a scrutinio segreto. Ogni socio, ha diritto ad un solo voto.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero dei partecipanti alla votazione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Per le delibere di modifica dello Statuto, occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci. L'espressione di astensione al voto si computa come voto negativo.

## **Art. 14**

### **Verbalizzazione**

Le delibere dell'Assemblea, sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto da segretario e presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti i soci, che hanno il diritto di trarne copia.

## **Art. 15**

### **Compiti dell'assemblea**

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca dei componenti gli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## **Art. 16**

### **Consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo in via provvisoria è costituito dai soci fondatori con il compito di predisporre l'assemblea.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'assemblea dei soci tra i propri componenti, oltre al presidente dell'associazione.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dai membri mancanti, attingendo dalla lista dei non eletti, in base al numero dei voti ricevuti.

Nel caso di mancanza di membri non eletti verrà indetta un'assemblea straordinaria per integrare i dimissionari o decadenti anche prima del termine del mandato

Qualora si determini una situazione nella quale il componente di un organo dell'associazione venga a trovarsi in conflitto con gli interessi di quest'ultima, sorge l'obbligo a carico di detto esponente di darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza. E' imposto altresì, l'obbligo di astensione dal partecipare a delibere, in relazione alle quali, si determina la predetta situazione di conflitto. La mancata osservanza di uno degli obblighi previsti nel precedente comma, fa decadere il soggetto inadempiente, che non potrà essere nuovamente designato a componente di organo della associazione prima di cinque anni.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 (tre) consiglieri e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.

Il consiglio è convocato con avviso scritto e/o informatico contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma, comunicazione telefonica, mail.

Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, il consiglio direttivo nominerà a maggioranza assoluta di voti un vice presidente.

## **Art. 17**

### **Durata e funzioni**

Il consiglio direttivo dura in carica per un periodo di 3 (tre) anni; esso può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti qualora ne ricorra una giusta causa.

Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale senza limitazioni di sorta.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il consiglio direttivo:

- ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- ◆ predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- ◆ cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- ◆ decide sull'ammissione dei soci ordinari e la nomina dei soci onorari nonché sull'eventuale esclusione di soci ;
- ◆ predispone il regolamento interno;
- ◆ sottopone all'assemblea dei soci proposte di modifica dello statuto;
- ◆ coordina gruppi di lavoro finalizzati a specifiche iniziative o attività;

La carica di componente del consiglio direttivo si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo;
- Revoca da parte dell'assemblea per giusta causa a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- Sopraggiunte cause di incompatibilità;
- Perdita della qualità di socio

### **Art. 18**

#### **Il presidente**

Il presidente dura in carica 3 (tre) anni, è eletto dal consiglio direttivo ed è rieleggibile.

Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.

Il presidente presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

### **Art. 19**

#### **Collegio dei revisori dei conti**

Il collegio dei revisori dei conti è nominato dall'assemblea qualora ne ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 . E' composto da 3 (tre membri), anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Esso elegge al suo interno un presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

### **Art. 20**

#### **Segretario**

L'associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo; egli può essere scelto fra i membri del consiglio direttivo o fra i soci oppure l'incarico può essere anche affidato a persona esterna all'associazione. In questo caso non acquisisce in alcun modo diritto di voto.

Il segretario:

- ◆ cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
- ◆ provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- ◆ provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- ◆ cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consulta;
- ◆ svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.

## **Titolo IV**

### **Entrate e patrimonio**

### **Art. 21**

#### **Composizione**

Il patrimonio dell'associazione è formato:

▲ dal patrimonio iniziale;

▲ dalle entrate, che sono costituite :

- a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità.

- b) da contributi di organismi internazionali
- c) da contributi derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche.
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi o di soci
- e) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria comunque finalizzate al proprio autofinanziamento
- f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata ai sensi dell'art. 8, comma 2, D. Lgs. 117/2017 la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Art. 22**

### **Durata del periodo di contribuzione**

Le quote sociali dei (nuovi) soci sono dovute per l'intero anno, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. Il socio dimissionario o che cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per l'intero anno senza possibilità di rivalsa.

Il rinnovo dell'iscrizione deve essere effettuato tramite il versamento della quota entro il mese di marzo di ogni anno.

## **Art. 23**

### **I beni**

I beni dell'associazione possono essere mobili e immobili. I beni immobili ed i beni mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti i soci.

## **Art. 24**

### **Contributi**

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito dall'associazione.

## **Art. 25**

### **Erogazioni, donazioni e lasciti**

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal consiglio direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Il presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula delle stesse.

## **Titolo V**

### **Il bilancio**

## **Art. 26**

### **Bilancio consuntivo e preventivo**

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. I bilanci, consuntivo e preventivo, sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere visionata da tutti i soci.

I bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 novembre ed il 30 aprile di ciascun anno.

In caso di avanzo del bilancio bisogna ottemperare che:

- a) il divieto di riparto dei proventi tra gli associati
- b) obbligo di reinvestire gli avanzi al bilancio nell'attività istituzionale dell'associazione.

#### **Art. 27**

##### **Scioglimento**

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 codice civile, ovvero:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 del codice civile.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

### **Titolo VI** **Libri sociali**

#### **Art. 28**

##### **Libri sociali**

I libri sociali dell'associazione sono:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta all'organo deputato alla loro tenuta mediante richiesta scritta, concordando data e ora dell'esame.

### **Dipendenti – collaboratori - Volontari**

#### **Art. 29**

##### **Dipendenti e collaboratori**

L'associazione ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'assunzione dei lavoratori dipendenti viene deliberata dal consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari.

I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

I contratti di lavoro autonomo e/o collaborazione devono essere approvati dal consiglio direttivo che autorizza il presidente a sottoscriverli.

#### **Art. 30**

##### **Volontari**



L'associazione può avvalersi di volontari nell'esercizio delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo e a loro spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata alle condizioni e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, comma 4, D. Lgs. 117/2017. Sono vietati i rimborsi forfetari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro dipendente o autonomo. Ai sensi dell'art. 18, D. Lgs. 117/2017 i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **Titolo VII** **Responsabilità**

### **Art. 31** **Responsabilità**

La "Consulta dei genitori del territorio di Pozzuolo del Friuli – A.P.S." quale associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari e nessuno dei soci può essere ritenuto individualmente responsabile.

L'associazione risponde, solo, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

## **Titolo VIII** **Norme finali e transitorie**

### **Art. 32** **Esercizi sociali**

L'esercizio sociale inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

### **Art. 33** **Statuto e regolamento**

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il regolamento interno sarà emanato dal consiglio direttivo e potrà contenere particolari norme di funzionamento in armonia con il presente statuto e con gli aspetti relativi all'organizzazione e all'attività dell'associazione.

### **Art. 34** **Modifiche dello statuto**

Il presente statuto è modificabile con delibera dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei componenti dell'assemblea dei soci.

### **Art. 35** **Clausola compromissoria**

Tutte le controversie, che insorgessero nella vita associativa sono rimesse al collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'associazione oppure il socio in caso di controversie tra i soci ) e il terzo nominato dagli altri due arbitri.

**Art. 36**

**Rinvio**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di cui al D. Lgs. 117/2017, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Pozzuolo del Friuli, lì 26/10/2020